

STATUTO ASSOCIAZIONE CARNEVALE DI TESSERETE

Sede e ragione sociale

Art. 1

E' costituita con sede a Capriasca un'Associazione ai sensi degli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero denominata "Associazione Carnevale di Tesserete".

Scopo

Art. 2

L'Associazione si propone di organizzare il carnevale a Tesserete denominato "*Or Penagin*" e di continuare le vecchie tradizioni del "Carnevalone Ambrosiano" il cui programma principale compatibilmente agli intendimenti del Comitato è segnatamente:

- a) Stampa del giornale umoristico "*OR PENAGIN*".
- b) Organizzazione di tombole e lotterie.
- c) Organizzazione di un corteo mascherato.
- d) Organizzazione dell'albero della cuccagna.
- e) Organizzazione della risottata.
- f) Organizzazione del carnevale dei bambini.
- g) Organizzazione ed eventualmente la gestione delle tendine, buvettes, capannoni, spazi aperti per l'animazione, ecc. sul territorio adibito al carnevale.
- h) L'organizzazione di qualsiasi altra manifestazione compatibile con lo scopo.

La denominazione del Carnevale di Tesserete "*Or Penagin*" non può in nessun caso essere mutata.

Essa persegue lo scopo di mantenere viva la tradizione carnevalesca e di utilizzare gli eventuali utili per il consolidamento delle sue strutture e per il promovimento di attività a carattere ricreativo, culturale, sportivo o benefico di ogni genere.

Nelle mansioni sopra descritte l'Associazione si prefigge di coinvolgere il più possibile le società e i gruppi attivi nella regione Capriasca.

Patrimonio

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle contribuzioni dei soci e dai proventi della manifestazione. Entro il 31 luglio di ogni anno il Comitato redige un bilancio dello stato patrimoniale dell'Associazione che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Gli impegni della società sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale ed è esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei singoli soci.

Organi

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea sociale
- 2) Il Comitato
- 3) I Revisori

Assemblea sociale

Art. 5

L'Assemblea sociale è l'organo superiore dell'Associazione.

Esse è convocata dal Comitato, ogniqualvolta si rende necessario e qualora un numero pari a 1/5 dei soci lo richieda.

La convocazione deve essere fatta a ciascun socio a mezzo di lettera semplice almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza; dovrà essere indicato l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria si terrà una volta all'anno il primo mercoledì di settembre.

L'Assemblea sociale è competente per:

- l'ammissione o l'esclusione dei soci,
- eleggere il Comitato,
- nominare l'ufficio di revisione,
- approvare i conti dando scarico al Comitato,
- fissare la quota sociale su proposta del Comitato,
- decidere sulla destinazione degli utili e degli accantonamenti conformemente all'art. 13, su proposta del Comitato,
- approvare l'attività del Comitato,

nonché per tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione.

Essa esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'Associazione e li può revocare.

Essa è diretta da un Presidente del giorno, designato dall'Assemblea.

Risoluzioni sociali

Art. 6

L'Assemblea decide a maggioranza dei voti dei soci presenti, e può decidere solo se 1/6 dei soci è presente. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procederà ad una nuova convocazione nei 14 giorni successivi, precisando nella convocazione che la seconda Assemblea deciderà a maggioranza dei presenti.

Ogni socio (persona fisica o giuridica) ha diritto a un voto. Per le persone fisiche è escluso il voto per rappresentanza o per delega.

Non possono essere prese decisioni su oggetti non contemplati all'ordine del giorno.

Comitato

Art. 7

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone da 7 a 9 membri.

Esso elegge nel suo interno un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario e un Cassiere. I membri rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Le nomine coincidono con il rinnovo delle cariche politiche comunali.

Il Comitato ha i doveri di curare gli interessi dell'Associazione, e:

- redige il bilancio consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione una volta all'anno, al fine di sottoporlo per approvazione all'Assemblea nel corso della seduta annuale ordinaria.
- Designa "*sua maestà Or Penagin*" e il "*primo ministro Porta Penagia*", denominativi che non possono assolutamente essere cambiati. I regnanti, come il Comitato, rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Comitato, per motivi gravi, potrà destituire i regnanti prima del termine del mandato.
- Si impegna altresì a garantire un'ottimale e funzionale collaborazione con l'Autorità comunale. A tale scopo, il Comune sede designerà un suo rappresentante nella persona di un municipale, che fungerà da punto di riferimento e di contatto con l'Associazione.
- Le deliberazioni del Comitato sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri e sono valide se sono presenti la metà più uno dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8

I membri del Comitato sono tenuti a presenziare a tutte le sedute.

Art. 9

Il Presidente, in unione con il Segretario, provvede alla convocazione del Comitato quando lo ritiene necessario. Esso potrà in ogni caso essere convocato, in via straordinaria su richiesta scritta presentata da 1/3 dei membri.

Collaboratori del Comitato

Art. 10

I collaboratori del Comitato sono quelle persone che prestano volontariamente e gratuitamente la loro opera per lo svolgimento del programma dell'Associazione.

Commissioni

Art. 11

Il Comitato può avvalersi di Commissioni speciali composte da almeno 3 membri per l'organizzazione delle varie attività. Esse saranno presiedute da un membro del comitato. Il Presidente del Comitato può partecipare al lavoro di tutte le Commissioni.

Il Comitato adotta il regolamento sul funzionamento delle Commissioni.

Il programma elaborato dalle diverse Commissioni, prima di essere effettivo, sarà sottoposto al Comitato per l'approvazione.

Art. 12

Nel limite delle possibilità economiche il Comitato potrà organizzare nella Capriasca delle manifestazioni a carattere ricreativo, culturale, sportivo o benefico di ogni genere.

Art. 13

Il Comitato propone all'Assemblea la destinazione degli utili, come pure di eventuali devoluzioni benefiche, nonché l'ammontare degli accantonamenti, allo scopo di sopperire a eventuali disavanzi delle manifestazioni.

Soci

Art. 14

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, gli enti di diritto pubblico e privato, che hanno pagato la quota sociale.

L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.

I soci sono inoltre suddivisi in contribuenti e onorari.

L'Assemblea su proposta del Comitato, designa soci onorari quelle persone o enti che hanno fornito prestazioni di eccezionale benemeranza a favore dell'Associazione.

Art. 15

Ciascun socio può rassegnare le sue dimissioni.

Le dimissioni devono pervenire per iscritto al Comitato entro il 30 agosto.

Scioglimento

Art. 16

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea con una maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 17

In caso di scioglimento il patrimonio esistente viene destinato ad altra società che persegue scopi analoghi. Nel caso non esistesse o non fosse costituita un'associazione intenzionata a continuare l'organizzazione del carnevale il patrimonio verrà devoluto in beneficenza su decisione dell'Assemblea.

Quota sociale

Art. 18

La quota di contribuzione dei soci (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o privati) viene stabilita di anno in anno dall'Assemblea.

I soci sono obbligati a versare le quote associative entro il 31 luglio di ogni anno.

Ufficio di revisione

Art. 19

L'Ufficio di Revisione è composto da due membri e da un supplente, si occupa del controllo dei conti della società e di redigere un rapporto all'Assemblea ordinaria. I suoi membri restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Diritto di firma

Art. 20

L'Associazione è vincolata con i terzi dalla firma collettiva a due del Presidente del Comitato con un altro membro del Comitato.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti, in particolare agli art. 52 ss del Codice Civile Svizzero.

Statuti approvati durante la seduta costitutiva del 29 settembre 2000 tenutasi a Tesserete, presso la sala multi uso Scuola Media.

Modificati durante l'Assemblea straordinaria del 16 giugno 2004 tenutasi a Tesserete, presso la Sala dell'Oratorio.

Tesserete, 16 giugno 2004